

**LEGGI  
E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

**LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE**

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA*

*la seguente legge:*

**INDICE**

- Art. 1 – Sviluppo della società dell'informazione
- Art. 2 – Sistema informativo agricolo regionale
- Art. 3 – Cartografia regionale
- Art. 4 – Interventi nel settore delle bonifiche
- Art. 5 – Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo
- Art. 6 – Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
- Art. 7 – Partecipazione alla Società consortile a responsabilità limitata ASTER
- Art. 8 – Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici
- Art. 9 – Sistema regionale di smaltimento rifiuti
- Art. 10 – Trasporto pubblico locale del settore ferroviario
- Art. 11 – Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)
- Art. 12 – Investimenti nel settore dei trasporti
- Art. 13 – Viabilità di interesse regionale
- Art. 14 – Protezione civile – Interventi di emergenza
- Art. 15 – Promozione, sostegno e sviluppo delle cooperative sociali

- Art. 16 – Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia
- Art. 17 – Opere urgenti di edilizia scolastica
- Art. 18 – Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
- Art. 19 – Strutture formativo-professionali
- Art. 20 – Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
- Art. 21 – Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
- Art. 22 – Iniziative regionali a favore dei giovani
- Art. 23 – Trasferimento all'esercizio 2004 delle autorizzazioni di spesa relative al 2003 finanziate con mezzi regionali
- Art. 24 – Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
- Art. 25 – Proroga degli organi amministrativi dei Consorzi di bonifica
- Art. 26 – Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche
- Art. 27 – Valorizzazione della comunità professionale regionale
- Art. 28 – Trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato
- Art. 29 – Interventi ed opere di difesa della costa
- Art. 30 – Incentivo alla progettazione a norma dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994
- Art. 31 – Partecipazione alla Fondazione "Istituto sui trasporti e la logistica"
- Art. 32 – Innalzamento di limiti percentuali e spostamento di scadenza di termini, in materia di trasporti pubblici locali, legge regionale n. 30 del 1998
- Art. 33 – Integrazione del Capo VI (Viabilità) del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della legge regionale n. 3 del 1999
- Art. 34 – Modifiche e abrogazioni al Capo VI (Viabilità) del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della legge regionale n. 3 del 1999
- Art. 35 – Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1993
- Art. 36 – Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 37 – Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2002
- Art. 38 – Copertura finanziaria
- Art. 39 – Entrata in vigore

## Art. 1

*Sviluppo della società dell'informazione*

1. Per la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) e per gli scopi e le attività di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

Cap. 03840 “Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”

Esercizio 2004: + Euro 1.094.825,19

Cap. 03909 “Impianto di un sistema informativo regionale – Comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30, abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”

Esercizio 2004: Euro 40.000,00

Cap. 03910 “Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30, abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”

Esercizio 2004: + Euro 21.200.000,00.

2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 6.700.000,00 a valere sul Capitolo 03917 afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale.

## Art. 2

*Sistema informativo agricolo regionale*

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), è disposta, per l'esercizio 2004, una ulteriore autorizzazione di spesa, di Euro 258.228,45 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 – Sistema informativo agricolo.

## Art. 3

*Cartografia regionale*

1. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 24 del 1975, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 290.000,00, per l'esercizio 2004, a valere sul Capitolo 03850.

## Art. 4

*Interventi nel settore delle bonifiche*

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione a valere sui seguenti capitoli sono disposte le sottoindicate autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 16332 “Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), legge regionale 2 agosto 1984, n. 42)”

Esercizio 2004: Euro 135.000,00

b) Cap. 16400 “Spese per il ripristino delle opere pubbli-

che di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. E), legge regionale 2 agosto 1984, n. 42)”

Esercizio 2004: + Euro 1.000.000,00.

## Art. 5

*Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo*

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, in attuazione della legge regionale 6 luglio 1974, n. 26 (Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa) ed ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 31 maggio 1987, n. 22 (Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13 bis della L. R. 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1987 e del Bilancio pluriennale 1987-1989) che dispone il concorso attualizzato sui mutui agrari di miglioramento, sono ridotte di Euro 2.440.348,07 a valere sul Capitolo 18877 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6430 – Sviluppo della proprietà coltivatrice diretta singola e cooperativa.

## Art. 6

*Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) è disposta, per l'esercizio 2004, la seguente ulteriore autorizzazione di spesa a favore del capitolo seguente afferente alla U.P.B. 1.3.2.2.7120 – Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:

a) Cap. 21205 “Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalità di cui all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e), f), g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)”

Euro 180.000,00.

## Art. 7

*Partecipazione alla Società consortile a responsabilità limitata ASTER*

1. Per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società consortile a responsabilità limitata ASTER, a norma di quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) è disposta, per l'esercizio 2004, un'autorizzazione di spesa di Euro 30.000,00 a valere sul Capitolo 23105 afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8220 – Partecipazioni regionali in società per lo sviluppo economico e produttivo.

## Art. 8

*Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici*

1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento ai contributi per gli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio a carattere storico e culturale degli insediamenti storici, ai sensi della legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6 (Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli inse-

diamenti storici), a valere sul Capitolo 30890 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 – Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici, è apportata la riduzione di Euro 639.133,52.

#### Art. 9

##### *Sistema regionale di smaltimento rifiuti*

1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento all'adeguamento del sistema regionale di smaltimento dei rifiuti così come previsto dall'articolo 31 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 27 (Disciplina dello smaltimento dei rifiuti) sono apportate le seguenti riduzioni a valere sui capitoli sottoindicati afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14200 – Adeguamento sistema regionale di smaltimento rifiuti come segue:

- a) Cap. 37334 “Contributi a privati per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti (art. 31, L.R. 12 luglio 1994, n. 27)” Euro 5.369.682,56;
- b) Cap. 37336 “Contributi per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti (art. 31, L.R. 12 luglio 1994, n. 27)” Euro 1.946.849,48.

#### Art. 10

##### *Trasporto pubblico locale del settore ferroviario*

1. La Regione Emilia-Romagna, per l'esercizio 2004, è autorizzata a dare copertura alla parte a proprio carico della quota “una tantum”, con riferimento al periodo 2002-2003, prevista dal rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale ferroviario di cui all'Accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2003, per l'importo di Euro 170.000,00 a valere sul Capitolo 43689 afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15320 – Trasporto pubblico locale ferroviario.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce, con proprio atto, criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese ferroviarie.

#### Art. 11

##### *Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)*

1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna – ARNI), è disposta a favore dell'ARNI, un'ulteriore autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 – Porti fluviali, come segue:

Esercizio 2004: + Euro 250.000,00.

#### Art. 12

##### *Investimenti nel settore dei trasporti*

1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana:

- a) Cap. 43270 “Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di

trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a), legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30)”

Esercizio 2004: + Euro 2.500.000,00.

- 2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo di Euro 68.317,19 a valere sul Capitolo 43260 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.

#### Art. 13

##### *Viabilità di interesse regionale*

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali:

- a) Cap. 45175 “Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da art. 2, legge regionale 4 maggio 2001, n. 12)” Esercizio 2004: + Euro 2.500.000,00.

#### Art. 14

##### *Protezione civile – Interventi di emergenza*

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 3.000.000,00, per l'esercizio finanziario 2004, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento.

#### Art. 15

##### *Promozione, sostegno e sviluppo delle cooperative sociali*

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali volte alla concessione di contributi a favore delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.2.3.21020 – Valorizzazione dell'associazionismo sociale sono ridotte per gli importi sottoindicati:

- a) Cap. 57695 “Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per le spese di avviamento (art. 16, comma 1, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)” Euro 193.575,67;
- b) Cap. 57697 “Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per l'adeguamento del posto di lavoro di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 (art. 16, comma 2, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7

come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)”

Euro 279.923,39;

- c) Cap. 57699 “Contributi alle imprese per l’acquisto di attrezzature per l’adeguamento del posto di lavoro per favorire l’assunzione di persone svantaggiate (art. 9, comma 2, lett. a), L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)”  
Euro 421.261,48.

#### Art. 16

##### *Investimenti per i servizi educativi per l’infanzia*

1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l’acquisto, il riattamento, l’impianto e l’arredamento delle strutture dei servizi educativi per l’infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell’ambito della U.P.B. 1.6.1.3.22510 – Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l’infanzia:

Esercizio 2004: Euro 1.000.000,00.

#### Art. 17

##### *Opere urgenti di edilizia scolastica*

1. Per l’esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l’affidamento e l’esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica), è disposta, per l’esercizio 2004, un’ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 2.000.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell’ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 – Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

#### Art. 18

##### *Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari*

1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell’articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l’esercizio 2004, un’ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00 (Cap. 73140), afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale universitaria.

#### Art. 19

##### *Strutture formativo-professionali*

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali volte alla concessione di contributi per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di strutture scolastiche destinate all’attività di formazione professionale, nonché per la dotazione di beni e arredi ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni), sono ridotte di Euro 1.243,26 a valere sul capitolo 75295 nell’ambito della U.P.B. 1.6.4.3.26500 – Investimenti nel settore della Formazione professionale.

#### Art. 20

##### *Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini*

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l’esercizio 2004, un’ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 374.300,00 a valere sul Capitolo 70602, nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi ad Enti o associazioni che si prefiggono scopi culturali.

#### Art. 21

##### *Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale*

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di progetti, considerati di grande rilevanza culturale per l’insieme del territorio regionale, volti alla costruzione, al recupero ed al restauro di immobili di particolare valore storico e culturale nonché per interventi di miglioramento della fruibilità degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali, compresa l’innovazione tecnologica, l’acquisto di attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di “Bologna Città Europea della cultura per l’anno 2000”, per le celebrazioni del I Centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna); a tal fine, è disposta per l’esercizio 2004, un’ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 2.850.000,00 con riferimento al Capitolo 70718 nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l’importo di Euro 649,18 a valere sul Capitolo 70716 afferente alla U.P.B. indicata al comma 1.

#### Art. 22

##### *Iniziative regionali a favore dei giovani*

1. Per la concessione di contributi per la ristrutturazione e l’adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per l’esercizio finanziario 2004, un’ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente alla UPB 1.6.5.3.27540 – Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

#### Art. 23

##### *Trasferimento all’esercizio 2004 delle autorizzazioni di spesa relative al 2003 finanziate con mezzi regionali*

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall’articolo 36 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006), sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l’esercizio 2004, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l’esercizio 2003, e nel

rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica):

Progr.	Capitolo	UPB	Importo
1)	2703	1.2.3.3.4425	- Euro 737.404,52
2)	2708	1.2.3.3.4420	- Euro 1.314.430,13
3)	3840	1.2.1.3.1510	+ Euro 171.740,10
4)	3850	1.2.3.3.4440	+ Euro 91.218,33
5)	3852	1.2.3.3.4440	+ Euro 28.228,44
6)	3905	1.2.1.3.1500	+ Euro 454.039,99
7)	3907	1.2.1.3.1500	+ Euro 34.188,88
8)	3910	1.2.1.3.1510	- Euro 434.641,05
9)	3917	1.2.1.3.1510	- Euro 4.915.000,00
10)	3925	1.2.1.3.1520	- Euro 716.268,73
11)	3937	1.2.1.3.1510	+ Euro 3.577.027,05
12)	4348	1.2.1.3.1600	+ Euro 10.830.739,29
13)	10821	1.3.1.3.6000	- Euro 258.228,45
14)	14435	1.3.1.3.6200	+ Euro 4.648,03
15)	16332	1.3.1.3.6300	+ Euro 643.715,26
16)	16337	1.3.1.3.6300	+ Euro 25.114,84
17)	16400	1.3.1.3.6300	+ Euro 435.526,48
18)	18288	1.3.1.3.6400	- Euro 10.870.000,00
19)	18877	1.3.1.3.6430	- Euro 2.440.348,07
20)	20053	1.3.1.3.6470	- Euro 10.479.245,00
21)	21102	1.3.2.3.8220	- Euro 51.645,69
22)	22210	1.3.2.3.8260	- Euro 661.220,57
23)	22805	1.3.2.3.8300	- Euro 2.210.618,49
24)	22870	1.3.2.3.8300	- Euro 462.751,21
25)	23031	1.3.2.3.8300	- Euro 3.193.604,87
26)	23105	1.3.2.3.8220	+ Euro 5.846,83
27)	23413	1.3.2.3.8350	- Euro 820.323,53
28)	23415	1.3.2.3.8350	- Euro 15.377,01
29)	23417	1.3.2.3.8350	- Euro 1.094.311,31
30)	23419	1.3.2.3.8350	- Euro 37.728,94
31)	25517	1.3.3.3.10010	- Euro 325.959,79
32)	25525	1.3.3.3.10010	- Euro 104.097,31
33)	25528	1.3.3.3.10010	- Euro 7.031.560,69
34)	27500	1.3.4.3.11600	+ Euro 85.885,00
35)	27718	1.3.4.3.11600	- Euro 58.165,59
36)	30640	1.4.1.3.12630	- Euro 687.000,00
37)	30644	1.4.1.3.12630	+ Euro 198.000,00
38)	30885	1.4.1.3.12620	- Euro 912.579,34
39)	30895	1.4.1.3.12620	+ Euro 32.924,12
40)	31110	1.4.1.3.12650	- Euro 7.602.168,85
41)	32045	1.4.1.3.12800	- Euro 1.401.871,21
42)	32121	1.4.1.3.12820	- Euro 625.380,25
43)	35305	1.4.2.3.14000	- Euro 2.065.827,60
44)	35720	1.4.2.3.14000	+ Euro 3.031,09
45)	36750	1.4.2.3.14130	- Euro 1.032.913,80
46)	37120	1.4.2.3.14130	+ Euro 23.652,00
47)	37150	1.4.2.3.14150	- Euro 376.072,56
48)	37332	1.4.2.3.14220	- Euro 283.660,31
49)	37334	1.4.2.3.14200	- Euro 5.369.682,56
50)	37336	1.4.2.3.14200	- Euro 2.192.508,47
51)	37338	1.4.2.3.14210	- Euro 21.000,00
52)	37374	1.4.2.3.14220	- Euro 1.977.763,38
53)	37387	1.4.2.3.14223	- Euro 10.000.000,00
54)	38027	1.4.2.3.14310	+ Euro 800.000,00
55)	38090	1.4.2.3.14305	+ Euro 2.779,27
56)	38095	1.4.2.3.14305	- Euro 7.000,00
57)	39050	1.4.2.3.14500	+ Euro 108.830,60
58)	39051	1.4.2.3.14500	+ Euro 86.338,97
59)	39220	1.4.2.3.14500	- Euro 390.691,33
60)	41900	1.4.3.3.15820	- Euro 103.000,00
61)	41995	1.4.3.3.15820	- Euro 542.846,80

62)	43221	1.4.3.3.16010	- Euro 43.443,83
63)	43270	1.4.3.3.16010	+ Euro 569.675,55
64)	45123	1.4.3.3.16420	+ Euro 1.412.452,46
65)	45184	1.4.3.3.16200	- Euro 31.446.042,22
66)	45194	1.4.3.3.16200	+ Euro 40.000,00
67)	46125	1.4.3.3.16600	- Euro 5.625.446,31
68)	47100	1.4.4.3.17400	- Euro 100.999,92
69)	47105	1.4.4.3.17400	- Euro 722.895,71
70)	47111	1.4.4.3.17400	- Euro 222.000,00
71)	47114	1.4.4.3.17400	- Euro 300.635,21
72)	48050	1.4.4.3.17450	- Euro 199.995,06
73)	48245	1.4.4.3.17530	+ Euro 20.799,21
74)	57200	1.5.2.3.21000	- Euro 880.517,61
75)	57680	1.5.2.3.21060	+ Euro 550.000,00
76)	65707	1.5.1.3.19050	- Euro 1.361.896,85
77)	65712	1.5.2.3.21080	- Euro 632.143,24
78)	65714	1.5.1.3.19050	- Euro 23.240,56
79)	68321	1.5.2.3.21060	+ Euro 265.029,53
80)	70718	1.6.5.3.27520	- Euro 1.969.983,61
81)	71572	1.6.5.3.27540	- Euro 235.350,67
82)	73060	1.6.2.3.23500	+ Euro 10.618,73
83)	73135	1.6.3.3.24510	- Euro 381.059,60
84)	75295	1.6.4.3.26500	- Euro 1.243,26
85)	78569	1.4.2.3.14380	- Euro 622.663,39
86)	78705	1.6.6.3.28500	- Euro 985.507,79
87)	78708	1.6.6.3.28500	- Euro 1.069.410,09
88)	78780	1.6.6.3.28500	- Euro 41.395,69

#### Art. 24

#### *Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione*

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 34, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 28 del 2003 con riferimento allo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per la salute, in particolare nel campo dell'attività di informazione e comunicazione ai cittadini ed agli operatori, di consolidamento dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle risorse umane è aumentata, per l'esercizio 2004, di Euro 3.300.000,00 a valere sul Capitolo 51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 269.733,06, costituendo per l'esercizio 2003 economia di spesa; a tale titolo vengono utilizzate nell'ambito delle medesime finalità indicate al comma 1 del presente articolo. Il suddetto importo viene riscritto con riferimento all'esercizio 2004 come segue:

- Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi statali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 Fondo sanitario – Risorse statali Euro: 91.212,12
- Cap. 51721 "Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione Emilia-Romagna per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30

dicembre 1992, n. 502) – Mezzi regionali” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate  
Euro: 178.520,94.

#### Art. 25

##### *Proroga degli organi amministrativi dei Consorzi di bonifica*

1. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica di primo e secondo grado, già prorogata con la legge regionale n. 15 del 2003 è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2005.

#### Art. 26

##### *Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche*

1. Fino a diversa disciplina contrattuale, al personale regionale, iscritto all'Ordine dei giornalisti, che svolga le funzioni in materia di rapporti con il sistema dei mass media di competenza del Gabinetto del Presidente ovvero della struttura organizzativa preposta nella direzione generale del Consiglio regionale si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto nazionale lavoro giornalistico. La decorrenza, le modalità di applicazione, la tabella di equiparazione ed il regime di incompatibilità sono definiti dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Al personale assegnato alla struttura prevista all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), non si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 6, 7, 8 e 9 della legge regionale n. 43 del 2001.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta individua con proprio decreto, previo assenso degli interessati, il personale regionale di cui al comma 1 da assegnare alla struttura prevista all'articolo 5 della legge regionale n. 43 del 2001, attribuendo la qualifica spettante secondo la tabella di equiparazione prevista al comma 1. Per quanto di competenza provvede, con proprio atto, il direttore generale del Consiglio regionale previa individuazione del personale interessato tra quello assegnato alla struttura preposta. I posti ricoperti dal personale con contratto a tempo indeterminato, anche assegnato successivamente alle strutture preposte, sono resi indisponibili nelle dotazioni del personale rispettivamente della Giunta e del Consiglio regionale.

3. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene tramite procedure selettive pubbliche indette nel rispetto della normativa regionale, avuto a riferimento la tabella di equiparazione definita ai sensi del comma 1. L'assunzione di personale con contratto a tempo determinato da assegnare al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. La Giunta regionale definisce l'organizzazione della struttura competente ed in particolare il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente responsabile. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad adeguare le risorse finanziarie rese disponibili per il Gabinetto del Presidente al fine di consentire la riorganizzazione della funzione.

4. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1

che venga successivamente assegnato ad altra funzione è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regione-Autonomie locali, secondo la tabella prevista al medesimo comma e fatto salvo il mantenimento della retribuzione fissa e continuativa in essere, assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

5. Oltre ai casi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9 (Disposizioni in materia di forniture e servizi) il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000,00 Euro. In tale caso non si applica l'articolo 15, comma 6 della legge regionale n. 9 del 2000.

#### Art. 27

##### *Valorizzazione della comunità professionale regionale*

1. Per valorizzare le professionalità, nel quadro delle nuove prospettive istituzionali, assicurando il necessario sviluppo di idonee e coerenti competenze e di innovative modalità di lavoro e per sostenere il consolidamento dei processi di riorganizzazione e innovazione organizzativa, avvenuti in applicazione della legge regionale n. 43 del 2001 e in attuazione dell'Agenda per la modernizzazione, sono autorizzati i seguenti importi:

- a) Euro 5.005.817,00 per l'anno 2004;
- b) Euro 6.960.298,00 per l'anno 2005.

2. Gli importi di cui al comma 1 vanno ad incrementare le risorse previste dall'articolo 31, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 e sono destinati a finanziare gli istituti previsti dall'articolo 17 del CCNL 1 aprile 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali).

3. Per assicurare il conseguimento delle finalità e degli obiettivi delineati all'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), sono autorizzati i seguenti importi:

- a) Euro 1.012.395,00 per l'anno 2004;
- b) Euro 1.017.795,00 per l'anno 2005.

4. Gli importi di cui al comma 3, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 15, comma 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1 aprile 1999, vanno ad integrare le risorse previste dall'articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e sono destinati a finanziare gli istituti previsti dall'articolo 17 del CCNL 1 aprile 1999.

5. Gli importi indicati nei commi di cui al presente articolo afferiscono al Capitolo 04080 (Trattamento economico del personale dipendente – Spese obbligatorie) U.P.B. 1.2.1.1.110 – Spese per il personale.

#### Art. 28

##### *Trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato*

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato che pre-

sentì domanda di trasferimento ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), può essere acquisito negli organici regionali o degli enti strumentali della Regione nonché, previa intesa, negli organici delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane o degli Enti Parco del territorio regionale.

2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di acquisizione di unità di personale di cui al comma 1, a seguito dell'adozione da parte del Capo del Corpo forestale dello Stato del provvedimento previsto all'articolo 4, comma 7 della Legge n. 36 del 2004.

3. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 è subordinato al trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma 8 della Legge n. 36 del 2004, per l'anno 2004 e successivi ed è effettuato fino a concorrenza delle risorse attribuite da parte dello Stato.

#### Art. 29

##### *Interventi ed opere di difesa della costa*

1. La Regione promuove con propri indirizzi la gestione integrata della zona costiera e provvede al finanziamento, progettazione e realizzazione degli interventi e delle opere di difesa della costa aventi le seguenti finalità:

- a) difesa dei centri abitati costieri e delle infrastrutture dai fenomeni di ingressione ed erosione marina;
- b) contenimento dei processi erosivi del litorale;
- c) tutela e valorizzazione dei tratti costieri con elementi di naturalità e ricostruzione delle dune litorali;
- d) riqualificazione dei tratti costieri protetti da scogliera.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con mezzi statali e regionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle disposizioni recate dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). I medesimi interventi possono essere realizzati anche attraverso i Comuni quali soggetti attuatori.

3. I Comuni costieri possono partecipare alla manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile previo nulla osta tecnico sul progetto rilasciato dal Servizio regionale competente per materia sul territorio. La Regione può concorrere al finanziamento di tali interventi mediante la concessione di contributi, sulla base dei criteri e con le modalità che saranno stabiliti dalla Giunta regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Per l'esercizio 2004 è autorizzata la spesa di Euro 3.000.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sul Cap. 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 – Interventi e opere di difesa della costa.

#### Art. 30

##### *Incentivo alla progettazione a norma dell'articolo 18 della Legge n. 109 del 1994*

1. I compensi che la Regione, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), ripartisce, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al due per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico della Regione stessa.

#### Art. 31

##### *Partecipazione alla Fondazione "Istituto sui trasporti e la logistica"*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, quale ente fondatore originario, a partecipare alla Fondazione denominata "Istituto sui trasporti e la logistica" costituita in data 17 dicembre 2003 con atto del notaio Federico Stame, repertorio n. 47845.

2. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
- b) che persegua, senza fini di lucro, le finalità statutarie;
- c) che sia consentita la presenza di almeno un rappresentante nominato dalla Regione Emilia-Romagna nel consiglio d'amministrazione, secondo quanto previsto dall'attuale statuto della Fondazione.

3. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di fondatore originario della Regione Emilia-Romagna, in particolare in seno all'Assemblea dei Fondatori. La Giunta regionale nomina i componenti degli organi della Fondazione di competenza della Regione, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.

4. La Giunta presenta ogni due anni al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità statutarie.

5. La Regione Emilia-Romagna contribuisce al fondo di dotazione della Fondazione "Istituto sui trasporti e la logistica" con un importo pari a 50.000,00 Euro.

6. La Regione concede alla Fondazione, per il triennio 2005-2007, un contributo straordinario per il funzionamento pari a 50.000,00 Euro annui.

7. La Regione può inoltre concedere alla Fondazione un contributo per specifiche attività, il cui importo è stabilito dalla legge annuale di bilancio. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di tale contributo.

8. È abrogato l'articolo 20 della legge regionale n. 30 del 1998.

#### Art. 32

##### *Innalzamento di limiti percentuali e spostamento di scadenza di termini, in materia di trasporti pubblici locali, legge regionale n. 30 del 1998*

1. Il limite fissato dall'articolo 16, comma 5 ter della legge regionale n. 30 del 1998 è modificato dal «30 per cento» al «cinquanta per cento».

2. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto dall'articolo 45, comma 4 della legge regionale n. 30 del 1998, è spostato al 30 giugno 2005 laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti entro il 30 giugno 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale n. 30 del 1998 e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1 della medesima legge regionale, purché gli enti stessi pervengano a tale definizione entro il 31 ottobre 2004.

## Art. 33

*Integrazione del Capo VI (Viabilità)  
del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture)  
della legge regionale n. 3 del 1999*

1. Al Capo VI (Viabilità) del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), tra l'articolo 164 bis e l'articolo 165 è inserito il seguente articolo:

## «Art. 164 ter

*Autostrade regionali*

1. Per autostrade regionali si intendono le arterie stradali, previste nel Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), finalizzate ad assolvere le richieste di mobilità originate e destinate all'interno del territorio della regione ed il cui tracciato sia completamente compreso nel territorio regionale. Ai fini di cui al presente Capo hanno altresì carattere regionale i raccordi alla rete nazionale o di altre regioni.

2. Il programma per la realizzazione delle autostrade regionali individua, nell'ambito della rete viaria di interesse regionale di cui all'articolo 163 e sulla base di uno studio di fattibilità, le opere da realizzare, il sistema di realizzazione ed il limite dell'eventuale partecipazione finanziaria della Regione.

3. Il programma è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.

4. La realizzazione delle autostrade regionali in attuazione del programma previsto ai commi 2 e 3 trova copertura nel fondo unico di cui all'articolo 167; le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per la realizzazione di autostrade regionali sono gestite direttamente dalla Regione ovvero dalle Province, sulla base di specifiche convenzioni che ne definiscono i tempi, le modalità di svolgimento e altri adempimenti.

5. La Regione esercita, in materia di autostrade regionali, le funzioni relative:

- a) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui provvede mediante concessione di costruzione e gestione ovvero con gli altri sistemi di realizzazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;
- b) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione ed alla loro stipula;
- c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori, alla gestione dell'opera, al riassetto dei piani finanziari e all'applicazione delle tariffe;
- d) alla classificazione e declassificazione delle autostrade regionali.

6. La Regione può delegare ai concessionari l'esercizio dei propri poteri espropriativi, che si rendano necessari per la realizzazione delle autostrade regionali, che lo esercitano in conformità alla concessione e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.».

## Art. 34

*Modifiche e abrogazioni al Capo VI (Viabilità)  
del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture)  
della legge regionale n. 3 del 1999*

1. Al comma 1 dell'articolo 162 della legge regionale n.

3 del 1999 le parole: «delle strade e autostrade» sono sostituite dalla parola: «viaria».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 162 della legge regionale n. 3 del 1999 sono aggiunte le parole: «sulla rete delle strade di interesse regionale, nonché alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164 ter, commi 2 e 3, delle autostrade regionali».

3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 162 della legge regionale n. 3 del 1999.

4. Alla rubrica ed ai commi 1 e 2 dell'articolo 163 della legge regionale n. 3 del 1999 dopo la parola: «rete» e prima delle parole: «di interesse regionale» è inserita la parola: «viaria».

5. Al comma 2 dell'articolo 163 della legge regionale n. 3 del 1999 sono soppresse le parole: «ivi comprese» e sono aggiunte dopo la parola: «Stato» le parole: «e le autostrade regionali».

6. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999 la parola: «viaria» è sostituita dalle parole: «delle strade di interesse regionale».

7. Al comma 1 dell'articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999: nella lettera a) sono soppresse le parole: «le modalità ed»; dopo la parola: «finanziamenti» sono soppresse le parole: «, nonché le percentuali degli stessi»; alla lettera b) la parola: «viaria» è sostituita dalle parole: «delle strade»; e sono soppresse le parole: «, nonché le priorità di realizzazione».

8. Al comma 3 dell'articolo 165 della legge regionale n. 3 del 1999 la parola: «su» è sostituita dalle parole: «relativi ad autostrade regionali o a».

9. Alla rubrica dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 le parole: «Regione – Province» sono sostituite dalle parole: «per la rete viaria di interesse regionale».

10. Al comma 2 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 le parole: «agli interventi sulla rete stradale relativi» sono soppresse; alla lettera a) la parola: «viaria» è sostituita con le parole: «delle strade»; alla lettera f) dopo la parola: «traffico» sono aggiunte le parole: «e costituzione di un centro regionale di monitoraggio»; dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera: «f bis) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del programma di cui all'articolo 164 ter».

11. L'articolo 167 ter della legge regionale n. 3 del 1999 è abrogato.

## Art. 35

*Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1993*

1. Il comma 7 bis dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:

«7 bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre nazionali delle discipline alpine e del fondo sono esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione di cui al presente articolo. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico sono altresì esentati dall'obbligo di esame al fine dell'iscrizione nell'albo.».

## Art. 36

*Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004*

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2004, le parole «per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti parole: «per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 13».

2. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004, la frase iniziale: «La promozione del sistema è affidata ad un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici e più in generale alle disposizioni del presente Capo, sono affidate ad un'agenzia regionale dotata di personalità giuridica,» è sostituita dalla seguente: «La promozione del sistema e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18 e più in generale alle disposizioni del presente Capo sono affidate a un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici dotata di personalità giuridica,».

## Art. 37

*Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2002*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria»), le parole «2002-2003 e 2003-2004» sono sostituite dalle parole «2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2002 le parole «Passero (*Passer Italiae*) e Passera Mattugia (*Passer montanus*)» sono sostituite con le parole «Passero (*Passer Italiae*), Passera Mattugia (*Passer montanus*) e Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*)».

3. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2002 sono sostituite dalle seguenti:

- «d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni, di dieci e cinquanta capi complessivi di passerini e di cinque e cinquanta capi di tortore;
- e) nelle giornate, negli orari e nelle forme consentite per l'esercizio venatorio: dall'1 settembre al 31 gennaio allo storno, dall'1 settembre al 31 dicembre ai passerini e dall'1 settembre al 31 dicembre alla tortora.».

## Art. 38

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2004-2006 – stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

## Art. 39

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

*La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 28 luglio 2004

VASCO ERRANI

**ASSESTAMENTO 2004**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE**  
**E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI**

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2004	2005	2006	Fonte finanziaria
2703	1. 2. 3. 3. 04425	23, punto 1)	-737.404,52			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2708	1. 2. 3. 3. 04420	23, punto 2)	-1.314.430,13			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3840	1. 2. 1. 3. 01510	1, comma 1	1.094.825,19			MEZZI REGIONALI
3840	1. 2. 1. 3. 01510	23, punto 3)	171.740,10			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3850	1. 2. 3. 3. 04440	3	290.000,00			MEZZI REGIONALI
3850	1. 2. 3. 3. 04440	23, punto 4)	91.218,33			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3852	1. 2. 3. 3. 04440	23, punto 5)	28.228,44			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3905	1. 2. 1. 3. 01500	23, punto 6)	454.039,99			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3907	1. 2. 1. 3. 01500	23, punto 7)	34.188,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3909	1. 2. 1. 3. 01510	1, comma 1	40.000,00			MEZZI REGIONALI
3910	1. 2. 1. 3. 01510	1, comma 1	21.200.000,00			MEZZI REGIONALI
3910	1. 2. 1. 3. 01510	23, punto 8)	-434.641,05			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3917	1. 2. 1. 3. 01510	23, punto 9)	-4.915.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3925	1. 2. 1. 3. 01520	2	258.228,45			MEZZI REGIONALI
3925	1. 2. 1. 3. 01520	23, punto 10)	-716.268,73			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3937	1. 2. 1. 3. 01510	23, punto 11)	3.577.027,05			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4348	1. 2. 1. 3. 01600	23, punto 12)	10.830.739,29			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
10821	1. 3. 1. 3. 06000	23, punto 13)	-258.228,45			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
14435	1. 3. 1. 3. 06200	23, punto 14)	4.648,03			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16332	1. 3. 1. 3. 06300	4, lett.a)	135.000,00			MEZZI REGIONALI
16332	1. 3. 1. 3. 06300	23, punto 15)	643.715,26			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16337	1. 3. 1. 3. 06300	23, punto 16)	25.114,84			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16400	1. 3. 1. 3. 06300	4, lett.b)	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
16400	1. 3. 1. 3. 06300	23, punto 17)	435.526,48			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
18288	1. 3. 1. 3. 06400	23, punto 18)	-10.870.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
18877	1. 3. 1. 3. 06430	23, punto 19)	-2.440.348,07			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
20053	1. 3. 1. 3. 06470	23, punto 20)	-10.479.245,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
21102	1. 3. 2. 3. 08220	23, punto 21)	-51.645,69			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
21205	1. 3. 2. 2. 07120	6, lett.a)	180.000,00			MEZZI REGIONALI
22210	1. 3. 2. 3. 08260	23, punto 22)	-661.220,57			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
22805	1. 3. 2. 3. 08300	23, punto 23)	-2.210.618,49			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
22870	1. 3. 2. 3. 08300	23, punto 24)	-462.751,21			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23031	1. 3. 2. 3. 08300	23, punto 25)	-3.193.604,87			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23105	1. 3. 2. 3. 08220	7	30.000,00			MEZZI REGIONALI
23105	1. 3. 2. 3. 08220	23, punto 26)	5.846,83			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23413	1. 3. 2. 3. 08350	23, punto 27)	-820.323,53			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23415	1. 3. 2. 3. 08350	23, punto 28)	-15.377,01			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23417	1. 3. 2. 3. 08350	23, punto 29)	-1.094.311,31			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23419	1. 3. 2. 3. 08350	23, punto 30)	-37.728,94			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25517	1. 3. 3. 3. 10010	23, punto 31)	-325.959,79			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25525	1. 3. 3. 3. 10010	23, punto 32)	-104.097,31			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25528	1. 3. 3. 3. 10010	23, punto 33)	-7.031.560,69			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
27500	1. 3. 4. 3. 11600	23, punto 34)	85.885,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
27718	1. 3. 4. 3. 11600	23, punto 35)	-58.165,59			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30640	1. 4. 1. 3. 12630	23, punto 36)	-687.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

**ASSESTAMENTO 2004**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE**  
**E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI**

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2004	2005	2006	Fonte finanziaria
30644	1. 4. 1. 3. 12630	23, punto 37)	198.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30885	1. 4. 1. 3. 12620	23, punto 38)	-912.579,34			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30895	1. 4. 1. 3. 12620	23, punto 39)	32.924,12			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
31110	1. 4. 1. 3. 12650	23, punto 40)	-7.602.168,85			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32045	1. 4. 1. 3. 12800	23, punto 41)	-1.401.871,21			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32121	1. 4. 1. 3. 12820	23, punto 42)	-625.380,25			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
35305	1. 4. 2. 3. 14000	23, punto 43)	-2.065.827,60			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
35720	1. 4. 2. 3. 14000	23, punto 44)	3.031,09			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
36750	1. 4. 2. 3. 14130	23, punto 45)	-1.032.913,80			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37120	1. 4. 2. 3. 14130	23, punto 46)	23.652,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37150	1. 4. 2. 3. 14150	23, punto 47)	-376.072,56			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37332	1. 4. 2. 3. 14220	23, punto 48)	-283.660,31			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37334	1. 4. 2. 3. 14200	23, punto 49)	-5.369.682,56			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37336	1. 4. 2. 3. 14200	23, punto 50)	-2.192.508,47			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37338	1. 4. 2. 3. 14210	23, punto 51)	-21.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37374	1. 4. 2. 3. 14220	23, punto 52)	-1.977.763,38			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37387	1. 4. 2. 3. 14223	23, punto 53)	-10.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38027	1. 4. 2. 3. 14310	23, punto 54)	800.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38090	1. 4. 2. 3. 14305	23, punto 55)	2.779,27			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38095	1. 4. 2. 3. 14305	23, punto 56)	-7.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39050	1. 4. 2. 3. 14500	23, punto 57)	108.830,60			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39051	1. 4. 2. 3. 14500	23, punto 58)	86.338,97			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39220	1. 4. 2. 3. 14500	23, punto 59)	-390.691,33			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41900	1. 4. 3. 3. 15820	23, punto 60)	-103.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41995	1. 4. 3. 3. 15820	11	250.000,00			MEZZI REGIONALI
41995	1. 4. 3. 3. 15820	23, punto 61)	-542.846,80			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43221	1. 4. 3. 3. 16010	23, punto 62)	-43.443,83			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43270	1. 4. 3. 3. 16010	12, comma 1	2.500.000,00			MEZZI REGIONALI
43270	1. 4. 3. 3. 16010	23, punto 63)	569.675,55			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43689	1. 4. 3. 2. 15320	10, comma 1	170.000,00			MEZZI REGIONALI
45123	1. 4. 3. 3. 16420	23, punto 64)	1.412.452,46			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45175	1. 4. 3. 3. 16200	13, lett.a)	2.500.000,00			MEZZI REGIONALI
45184	1. 4. 3. 3. 16200	23, punto 65)	-31.446.042,22			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45194	1. 4. 3. 3. 16200	23, punto 66)	40.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
46125	1. 4. 3. 3. 16600	23, punto 67)	-5.625.446,31			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47100	1. 4. 4. 3. 17400	23, punto 68)	-100.999,92			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47105	1. 4. 4. 3. 17400	23, punto 69)	-722.895,71			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47111	1. 4. 4. 3. 17400	23, punto 70)	-222.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47114	1. 4. 4. 3. 17400	23, punto 71)	-300.635,21			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48050	1. 4. 4. 3. 17450	14	3.000.000,00			MEZZI REGIONALI
48050	1. 4. 4. 3. 17450	23, punto 72)	-199.995,06			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48245	1. 4. 4. 3. 17530	23, punto 73)	20.799,21			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
57200	1. 5. 2. 3. 21000	23, punto 74)	-880.517,61			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
57680	1. 5. 2. 3. 21060	23, punto 75)	550.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
58435	1. 6. 1. 3. 22510	16	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI

**ASSESTAMENTO 2004**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE**  
**E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI**

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2004	2005	2006	Fonte finanziaria
65707	1. 5. 1. 3. 19050	23, punto 76)	-1.361.896,85			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65712	1. 5. 2. 3. 21080	23, punto 77)	-632.143,24			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65714	1. 5. 1. 3. 19050	23, punto 78)	-23.240,56			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
68321	1. 5. 2. 3. 21060	23, punto 79)	265.029,53			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70602	1. 6. 5. 2. 27110	20	374.300,00			MEZZI REGIONALI
70718	1. 6. 5. 3. 27520	21, comma 1	2.850.000,00			MEZZI REGIONALI
70718	1. 6. 5. 3. 27520	23, punto 80)	-1.969.983,61			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
71572	1. 6. 5. 3. 27540	22	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
71572	1. 6. 5. 3. 27540	23, punto 81)	-235.350,67			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73060	1. 6. 2. 3. 23500	17	2.000.000,00			MEZZI REGIONALI
73060	1. 6. 2. 3. 23500	23, punto 82)	10.618,73			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73135	1. 6. 3. 3. 24510	23, punto 83)	-381.059,60			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73140	1. 6. 3. 3. 24510	18	300.000,00			MEZZI REGIONALI
75295	1. 6. 4. 3. 26500	23, punto 84)	-1.243,26			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78569	1. 4. 2. 3. 14380	23, punto 85)	-622.663,39			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78705	1. 6. 6. 3. 28500	23, punto 86)	-985.507,79			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78708	1. 6. 6. 3. 28500	23, punto 87)	-1.069.410,09			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78780	1. 6. 6. 3. 28500	23, punto 88)	-41.395,69			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1136 del 14 giugno 2004; oggetto consiliare n. 5757 (VII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 301 in data 15 giugno 2004;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente Bilancio Programmazione Affari generali e istituzionali in sede referente e in sede consultiva alle Com-

missioni II "Attività produttive", III "Territorio Ambiente Infrastrutture", IV "Sanità e Politiche sociali" e V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6 del 20 luglio 2004, con relazione scritta del consigliere Graziano Pini;

- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 2004, atto n. 141/2004.

**AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVE QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)**

## NOTE

## NOTE ALL'ART. 1

Comma 1

1) La legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**.

2) La legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 concerne **Formazione di una cartografia regionale**.

3) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 concernente **Costituzione del sistema informativo regionale** è il seguente:

«Art. 17 – Interventi per la realizzazione del sistema informativo

1. Per l'impianto ed il funzionamento del S.I.R. la Regione, nei limiti degli stanziamenti fissati nei bilanci pluriennali ed annuali, provvede al finanziamento:

- a) delle spese per le strutture collegate alle articolazioni del S.I.R. nei limiti di quanto indicato al precedente articolo;
- b) di progetti di ricerca per la messa a punto sperimentale di basi informative fondamentali, per l'organizzazione delle conoscenze finalizzate alla rappresentazione dell'economia regionale e delle dinamiche connesse, nonché per l'esecuzione di rilevazioni che concorrono al soddisfacimento del fabbisogno informativo a livello nazionale e comunitario;
- c) di spese per la selezione, formazione e aggiornamento del personale delle strutture di coordinamento, nonché di borse di studio regionali per stage presso le strutture del S.I.R., per tesi di laurea o ricerche di interesse regionale;
- d) di altre spese, relative all'elaborazione e pubblicazione dei dati, alla diffusione dell'informazione statistica ed all'accesso alle informazioni del S.I.R.

2. La Regione concorre altresì al finanziamento:

- a) degli investimenti per progetti-pilota per la produzione di software o di realizzazione hardware-software, di impianto di reti telematiche, sviluppati dalla Regione in collaborazione con enti ed organismi interessati, anche con l'utilizzo di apporti esterni a carattere specialistico;
- b) degli investimenti destinati ai progetti che prevedano il primo impianto di basi informative fondamentali, ivi compreso il contributo agli Enti locali ed ai soggetti interessati all'adeguamento di procedure e attrezzature alle specifiche dei protocolli di base informativa definiti su base regionale;
- c) degli investimenti per l'automazione dei servizi regionali e per l'attuazione dei prodotti hardware e software finalizzati a rendere effettivo il diritto di accesso alle informazioni e la tutela dei diritti di cui all'art. 4;
- d) di investimenti per l'automazione di servizi degli Enti locali di valore strategico per la costruzione del S.I.R., nonché per il concorso alla realizzazione degli interventi che, sulla base delle intese all'uopo definite, realizzano lo scambio di dati tra sistemi informativi privati e S.I.R.

3. La Giunta regionale definisce i limiti massimi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.»

4) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 concernente **Sviluppo regionale della società dell'informazione** è il seguente:

«Art. 13 – Il sistema informativo regionale (SIR)

1. Il SIR è costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con le attività degli enti pubblici operanti nel territorio regionale.

2. Il SIR è articolato nei diversi settori di intervento e per i differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata rappresentazione della realtà regionale, ivi inclusa la rilevazione grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema è strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneità, interoperabilità ed integrazione.

3. Per l'immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale e locale, la Regione acquisisce la collaborazione delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e di altri enti pubblici, incluse le aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedono, in particolare, le modalità per l'alimentazione e l'aggiornamento dei flussi informativi, la corresponsione di contributi a fronte delle spese aggiuntive sostenute dall'ente per le attività destinate allo sviluppo del SIR, e le condizioni che garantiscano all'ente il ritorno del proprio apporto tramite l'estrazione e l'uso per propri fini dei dati a scala regionale del SIR.»

## NOTE ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'art. 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 concernente **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34** è il seguente:

«Art. 22 – Sistema informativo agricolo regionale

1. Il Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) costituisce il supporto su base informatizzata dell'attività tecnico-amministrativa necessaria per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura.

2. Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri sistemi informativi regionali e nazionale, costituisce uno strumento unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle Comunità montane.

3. Il S.I.A.R. realizza la banca dati degli interventi a favore delle imprese. La banca dati contiene l'inventario:

- a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte della pubblica Amministrazione in materia di agricoltura;
- b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse all'esercizio di attività agricole;
- c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in materia di agricoltura dalla pubblica Amministrazione.

4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale (S.I.R.).»

2) Il testo dell'art. 23 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 concernente **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34** è il seguente:

«Art. 23 – Avviamento e gestione della banca dati

1. La banca dati è costituita presso la Regione e può essere consultata da parte degli Enti locali.

2. La formazione della base dati è fondata sullo scambio di informazioni tra Regione, Province e Comunità montane mediante procedure determinate dalla Regione, sentiti gli enti medesimi.

3. Gli enti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione nel formato e con la periodicità che verrà stabilita di volta in volta per le varie tipologie di dato, derivandoli dal proprio sistema informativo o utilizzando procedure informatizzate predisposte dalla Regione.

4. Per la costituzione della banca dati la Regione promuove e finanzia i necessari collegamenti telematici con gli enti di cui al comma 2.

5. Al fine di favorire la creazione di un sistema informativo polifunzionale integrato, la Regione promuove l'attivazione di collegamenti telematici con altri enti ed organismi interessati.»

3) Il testo dell'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 concernente **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34** è il seguente:

«Art. 32 – Spese per il Sistema informativo agricolo regionale

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 22 e 23 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente ed uno per le spese in conto capitale, denominati rispettivamente "Spese per la realizzazione del Sistema informativo agricolo regionale" e "Impianto di un Sistema informativo agricolo regionale", che saranno dotati della necessaria disponibilità rispettivamente in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, ed in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della L.R. n. 31 del 1977.»

## NOTA ALL'ART. 3

Comma 1

1) La legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 è citata alla nota 2 all'articolo 1.

## NOTE ALL'ART. 4

Comma 1

1) La legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 concerne **Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative**.

2) Il testo dell'art. 26, comma 2, lett. a) della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 concernente **Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative** è il seguente:

«Art. 26 – Disposizioni finanziarie

(omissis)

Con la stessa decorrenza sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli per ciascuno dei sottoelencati tipi di interventi previsti dalla presente legge:

a) spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione; (omissis)».

3) Il testo dell'art. 4, comma 3, della Legge 25 maggio 1970, n. 364 concernente **Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale** è il seguente:

«Art. 4 – *Interventi per il ripristino delle strutture*

(omissis)

Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8 della citata Legge 21 luglio 1960, n. 739».

4) Il testo dell'art. 66 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 concernente **Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382** è il seguente:

«Art. 66 – *Agricoltura e foreste*

Le funzioni amministrative nella materia "agricoltura e foreste" concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide.

Le funzioni predette comprendono anche:

- la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale;
- il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie;
- gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;
- il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;
- ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi.

Le Regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.

Sono delegate alle Regioni le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della Legge 12 giugno 1962, n. 567.

Sono trasferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.

Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla Legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla Legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla Legge 16 marzo 1931, n. 377.

L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la Regione interessata.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonché le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di più Regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle Regioni interessate.».

5) Il testo dell'art. 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 concernente **Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382** è il seguente:

«Art. 70 – *Calamità naturali*

Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della Legge 25 maggio 1970, n. 364. Compete altresì, alle Regioni, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta Legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono altresì trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo.

Le tariffe dei prezzi a carico degli organismi associativi di cui all'art. 21, primo comma, della Legge 25 maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato sentite le Regioni per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria.

Restano ferme le competenze dello Stato relative:

- alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;
- alla determinazione della spesa da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alle Regioni, su proposta della Regione interessata e d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.».

6) Il testo dell'art. 26, comma 2, lett. e) della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 concernente **Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative** è il seguente:

«Art. 26 – *Disposizioni finanziarie*

(omissis)

Con la stessa decorrenza sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli per ciascuno dei sottoelencati tipi di interventi previsti dalla presente legge:

(omissis)

e) spese per interventi di ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali.».

## NOTE ALL'ART. 5

Comma 1

1) La legge regionale 6 luglio 1974, n. 26 concerne **Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa**.

2) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 31 maggio 1987, n. 22 concernente **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1987 e del Bilancio pluriennale 1987-1989** è il seguente:

«Art. 12 – *Concorso attualizzato su mutui agrari*

1. Per i mutui agrari di miglioramento previsti da leggi regionali, il contributo in conto ammortamento può essere corrisposto in soluzione unica, scontando all'attualità le rate costanti posticipate del concorso regionale previsto.

2. L'attualizzazione delle rate va calcolata con riferimento al disposto di cui al comma 5 dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.».

## NOTE ALL'ART. 6

Comma 1

1) La legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 concerne **Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione**.

2) Il testo dell'art. 2 della Legge 23 marzo 1990, n. 22 concernente **Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione** è il seguente:

«Art. 2 – *Servizi per la cooperazione*

1. La Regione Emilia-Romagna promuove specifici interventi per facilitare la promozione e la qualificazione dell'impresa cooperativa, in quanto operante nei settori di competenza regionale. In particolare tali interventi possono riguardare servizi e progetti di particolare rilevanza relativi a:

- attività finalizzate alla valorizzazione del lavoro e delle capacità professionali;
- consulenza tecnico-manageriale per il potenziamento e la razionalizzazione aziendale;
- attività di assistenza e consulenza finanziaria al fine di agevolare l'accesso ai canali di credito e di coordinare i possibili strumenti finanziari in rapporto alle esigenze delle imprese;
- diffusione e trasferimento di conoscenze e competenze nel settore dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle iniziative volte all'introduzione di nuovi prodotti e nuove tecniche che incrementino la produttività e la competitività;
- preparazione di studi di mercato e progetti di fattibilità per processi di ammodernamento e di nuova localizzazione delle imprese;
- attività di ricerca caratterizzate da contenuti particolarmente rilevanti ai fini dello sviluppo del settore cooperativo;
- assistenza e promozione per programmi di commercializzazione e di sviluppo dell'esportazione;
- costituzione di servizi per la certificazione e il controllo dell'andamento finanziario, organizzativo e produttivo delle Cooperative.».

1) Il testo dell'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g) della Legge 23 marzo 1990, n. 22 concernente **Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione** è il seguente:

«Art. 5 – *Programmi di integrazione e sviluppo*

(omissis)

2. I progetti possono essere presentati tramite le associazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, da consorzi di cooperative, da più cooperative in forma associata; essi debbono includere:

- iniziative di integrazione intercooperativa;
- promozione commerciale, marketing, supporto all'esportazione;
- tutela e controllo della qualità delle produzioni;
- (omissis);
- assistenza finanziaria;
- formazione e informazione professionali;
- strutturazione organizzativa.».

## NOTA ALL'ART. 7

Comma 1

1) Il testo dell'art. 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 concernente **Protezione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico** è il seguente:

«Art. 11 – *Azioni comuni delle Università e degli Enti pubblici di ricerca*

1. Per le finalità specificate all'articolo 6, comma 3 della presente legge, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 del proprio Statuto, alla società consortile a responsabilità limitata ASTER cui partecipano le Università ed Enti pubblici di ricerca operanti nel territorio regionale.

2. A tal fine la Regione è autorizzata ad acquistare quote sociali di detta società fino ad un valore massimo di 250.000 Euro.

3. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

- che lo statuto o l'atto costitutivo della società conferiscano alla Regione la facoltà di nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione nonché il Presidente del Collegio sindacale, a norma dell'art. 2458 C.C.;
- che la società abbia uno scopo sociale compatibile con le attività di cui al comma 1;
- che vi sia e permanga la partecipazione societaria maggioritaria delle Università pubbliche operanti nel territorio regionale e della Regione Emilia-Romagna.

4. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere la quota di propria spettanza al fondo consortile il cui importo viene determinato, ai sensi dell'art. 2614 C.C., con le modalità previste dallo statuto della società.

5. I diritti societari spettanti alla quota di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

6. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario, in presenza di modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto che incidano sugli scopi e sulle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

7. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione con la società consortile per la partecipazione ed il sostegno al programma di attività della società stessa, corrispondente alle attività indicate nel comma 3 dell'art. 6, nonché per le attività di supporto e di assistenza tecnica di cui alla presente legge.

8. Detta convenzione disciplina:

- le modalità e procedure di conferimento alla società consortile dei finanziamenti connessi alle attività specificate nel precedente comma e alle altre attività che la società potrà svolgere;
- il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;
- le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo sullo stato di attuazione della convenzione.».

#### NOTA ALL'ART. 8

Comma 1

1) La legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6 concerne **Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici**.

#### NOTA ALL'ART. 9

Comma 1

1) Il testo dell'art. 31 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 27 concernente **Disciplina dello smaltimento dei rifiuti** è il seguente:

«Art. 31 – *Contributi regionali*

1. La Regione, in relazione alle competenze attribuite dalla presente legge, nonché al fine di incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti ai principi ed alle disposizioni contenute nel DPR 10 settembre 1982, n. 915 e nelle altre normative di settore, concede contributi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, alle società costituite fra Enti pubblici nonché a quelle costituite fra Enti pubblici e/o privati, per la realizzazione di impianti od opere, fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo effettivo dell'opera, regolarmente documentata.

2. Nella concessione dei contributi la Regione riserva una quota non inferiore al trenta per cento ad opere ed impianti finalizzati alla raccolta differenziata e/o al recupero e riciclo dei rifiuti, nonché alla realizzazione delle stazioni ecologiche.

3. L'approvazione da parte del Comune del regolamento di cui al comma 3 dell'art. 14 costituisce presupposto necessario per l'ammissione a finanziamenti regionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti.».

#### NOTA ALL'ART. 11

Comma 1

1) Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 concernente **Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna (A.R.N.I.)** è il seguente:

«Art. 13 – *Entrate e patrimonio*

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:

- (omissis);
- contributi assegnati dalla Regione per l'espletamento di specifiche attività; (omissis)».

#### NOTE ALL'ART. 12

Comma 1

1) La legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concerne **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale**.

2) Il testo dell'art. 31, comma 2, lett.c), della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concernente **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** è il seguente:

«Art. 31 – *Tipologia degli interventi finanziari*

(omissis)

2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e dell'intermodalità mediante:

- (omissis)
- contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, con priorità per i mezzi a basso livello di emissione; (omissis)».

3) Il testo dell'art. 34, comma 1, lettera a) e comma 6, lettera a), della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concernente **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** è il seguente:

«Art. 34 – *Contributi sugli investimenti*

1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti previsti dall'art. 31, comma 2, lettera c) nella misura massima del 70% degli importi ritenuti finanziabili, attraverso:

- contributi in conto capitale;

(omissis)

6. I soggetti beneficiari dei contributi sono:

- gli Enti locali e le loro agenzie;

(omissis)».

#### NOTE ALL'ART. 13

Comma 1

1) La legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concerne **Riforma del sistema regionale e locale**.

2) Il testo dell'art. 167 bis, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale**, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 12 concernente **Modifiche alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 in materia di ambiente, viabilità e trasporti e modifiche alla L.R. 14 gennaio 1989, n. 1** è il seguente:

«Art. 167 bis – *Contributi per le opere stradali*

1. La Regione è autorizzata ad assegnare alle Province fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale. (omissis)».

#### NOTA ALL'ART. 14

Comma 1

1) Il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 concerne **Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi**.

#### NOTE ALL'ART. 15

Comma 1

1) La legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 concerne **Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381**.

2) Il testo dell'art.16 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 concernente **Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381**, come modificato dalla legge regionale 18 marzo 1997, n. 6 concernente **Modifica della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381"** è il seguente:

«Art. 16 – *Contributi alle cooperative sociali e loro consorzi*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti nell'Albo regionale contributi a fondo perduto per spese di avviamento, nei limiti del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili; l'ammontare del contributo non può superare cinque milioni per ogni beneficiario. Il contributo medesimo può essere concesso esclusivamente alle cooperative o ai consorzi di nuova istituzione o formati da meno di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere alle cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale alla Sezione B, ai consorzi iscritti alla Sezione C contributi a fondo perduto in misura non superiore al cinquanta per cento per le spese ritenute ammissibili e documentate, sostenute per l'adeguamento del posto di lavoro o per modificazioni di attrezzature o strumentazioni resesi necessarie per l'inserimento di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai due terzi; il contributo non può superare il tetto massimo di 5.164,57 Euro per ogni cooperativa o consorzio.».

3) Il testo dell'art. 9, comma 2, lett.a) della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 concernente **Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381**, come modificato dalla legge regionale 18 marzo 1997, n. 6 concernente **Modifica della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381"** è il seguente:

«Art. 9 – *Interventi regionali per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate* (omissis)

2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai due terzi dalla condizione di socio lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a quella di lavoratore dipendente, la Regione interviene in favore del datore di lavoro che li assuma con contratto a tempo indeterminato o di formazione-lavoro con:

- contributi in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa documentata fino ad un tetto massimo di 5.164,57 Euro per l'adeguamento del posto di lavoro mediante la modifica, l'acquisto o la realizzazione di idonee attrezzature;

(omissis)».

#### NOTA ALL'ART. 16

Comma 1

1) La legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concerne **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia**.

#### NOTA ALL'ART. 17

Comma 1

1) La legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 concerne **Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica**.

#### NOTA ALL'ART. 18

Comma 1

1) Il testo dell'art. 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 concernente **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione** è il seguente:

«Art. 20 – *Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari*

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli Enti locali per l'acquisizione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di opere edilizie da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari. La Giunta regiona-

le, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari agli Enti locali.  
2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.600.000,00 a valere sul Capitoletto 73140 afferente alla UPB 1.6.3.3.24510 Edilizia residenziale universitaria.».

### NOTA ALL'ART. 19

#### Comma 1

1) Il testo dell'art. 28 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 concernente **Riordinamento, programmazione e deleghe della formazione alle professioni** è il seguente:

«Art. 28 – *Capitoli di spesa per investimento*

Conformemente alle esigenze complessive della programmazione territoriale delle strutture scolastiche e formative, nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali 1979 e successivi verranno iscritti i seguenti capitoli di spesa di investimento:

- spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e locali destinati alle attività di formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale;
- spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici e di laboratorio per le attività di formazione professionale;
- contributi per la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale riconosciuti e dipendenti da enti, associazioni e fondazioni;
- contributi alle Province e ai Comuni per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali destinati alle attività di formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale.».

### NOTA ALL'ART. 20

#### Comma 1

1) La legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 concerne **Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini**.

### NOTA ALL'ART. 21

#### Comma 1

1) La legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 concerne **Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna Città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I Centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia – Romagna**.

### NOTA ALL'ART. 22

#### Comma 1

1) Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 concernente **Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani** è il seguente:

«Art. 4 – *Contributi regionali*

1. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di contributi per:

- a) (omissis);
- b) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani.

(omissis)».

### NOTE ALL'ART. 23

#### Comma 1

1) Il testo dell'art. 36 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 concernente **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006** è il seguente:

«Art. 36 – *Trasferimento all'esercizio 2004 delle autorizzazioni di spesa relative al 2003 finanziate con mezzi regionali*

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2004 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2003:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2703	1.2.3.3.4425	806.101,05
2)	2708	1.2.3.3.4420	2.039.840,85
3)	3905	1.2.1.3.1500	500.000,00
4)	3909	1.2.1.3.1510	395.000,00
5)	3910	1.2.1.3.1510	5.470.000,00
6)	3917	1.2.1.3.1510	4.915.000,00
7)	3925	1.2.1.3.1520	740.527,05
8)	3937	1.2.1.3.1510	5.580.000,00
9)	4270	1.2.1.3.1600	12.636.178,13
10)	4427	1.2.1.3.1700	542.279,74
11)	10821	1.3.1.3.6000	258.228,45
12)	12124	1.3.1.3.6110	273.228,45
13)	12900	1.3.1.3.6140	100.000,00
14)	13018	1.3.1.3.6130	168.314,00
15)	14070	1.3.1.3.6200	58.750,00
16)	14170	1.3.1.3.6200	239.280,00

17)	16332	1.3.1.3.6300	13.517.881,12
18)	16337	1.3.1.3.6300	2.548.852,91
19)	16400	1.3.1.3.6300	1.297.954,88
20)	18101	1.3.1.3.6330	177.958,95
21)	18232	1.3.1.3.6370	345.000,00
22)	18288	1.3.1.3.6400	10.870.000,00
23)	18877	1.3.1.3.6430	2.440.348,07
24)	20053	1.3.1.3.6470	25.188.275,96
25)	21078	1.3.2.3.8000	2.000.000,00
26)	21102	1.3.2.3.8220	51.645,69
27)	21222	1.3.2.3.8230	258.000,00
28)	22210	1.3.2.3.8260	9.002.698,01
29)	22800	1.3.2.3.8300	2.350.000,00
30)	22805	1.3.2.3.8300	4.621.225,44
31)	22815	1.3.2.3.8300	2.926.253,29
32)	22820	1.3.2.3.8300	3.663.444,21
33)	22835	1.3.2.3.8300	5.318.876,76
34)	22865	1.3.2.3.8300	1.365.517,71
35)	22870	1.3.2.3.8300	2.958.643,42
36)	22880	1.3.2.3.8300	117.655,34
37)	23031	1.3.2.3.8300	3.199.180,53
38)	23110	1.3.2.3.8310	2.000.000,00
39)	23112	1.3.2.3.8310	5.741.353,22
40)	23413	1.3.2.3.8350	3.108.443,19
41)	23415	1.3.2.3.8350	207.337,84
42)	23417	1.3.2.3.8350	4.510.156,58
43)	23419	1.3.2.3.8350	318.820,16
44)	25517	1.3.3.3.10010	325.959,79
45)	25525	1.3.3.3.10010	8.504.373,31
46)	25528	1.3.3.3.10010	11.822.022,60
47)	25533	1.3.3.3.10010	761.312,64
48)	25536	1.3.3.3.10010	740.000,00
49)	25574	1.3.3.3.10100	516.456,90
50)	25780	1.3.3.3.10010	186.372,52
51)	27500	1.3.4.3.11600	1.748.487,30
52)	27716	1.3.4.3.11600	99.159,72
53)	27718	1.3.4.3.11600	58.165,59
54)	29300	1.3.3.3.10100	225.370,79
55)	30550	1.4.1.3.12600	42.770,83
56)	30555	1.4.1.3.12610	39.332,90
57)	30640	1.4.1.3.12630	5.027.436,40
58)	30642	1.4.1.3.12630	1.000.000,00
59)	30646	1.4.1.3.12630	1.200.000,00
60)	30880	1.4.1.3.12620	280.319,62
61)	30885	1.4.1.3.12620	7.254.615,64
62)	30890	1.4.1.3.12620	2.123.418,55
63)	30895	1.4.1.3.12620	108.068,61
64)	31110	1.4.1.3.12650	74.161.778,59
65)	32020	1.4.1.3.12670	835.696,98
66)	32045	1.4.1.3.12800	7.521.161,82
67)	32116	1.4.1.3.12820	533.417,88
68)	32121	1.4.1.3.12820	666.536,69
69)	32123	1.4.1.3.12820	1.305.603,75
70)	32276	1.4.1.3.12750	175.819,89
71)	32287	1.4.1.3.12780	387.342,67
72)	35305	1.4.2.3.14000	6.805.924,03
73)	36198	1.4.2.3.14060	167.881,03
74)	36750	1.4.2.3.14130	1.032.913,80
75)	37120	1.4.2.3.14130	221.701,34
76)	37150	1.4.2.3.14150	915.834,73
77)	37332	1.4.2.3.14220	3.448.082,67
78)	37334	1.4.2.3.14200	7.174.141,19
79)	37336	1.4.2.3.14200	5.426.411,20
80)	37338	1.4.2.3.14210	87.931,60
81)	37372	1.4.2.3.14220	5.422.797,45
82)	37374	1.4.2.3.14220	3.453.055,46
83)	37387	1.4.2.3.14223	10.000.000,00
84)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84
85)	38027	1.4.2.3.14310	1.007.599,15
86)	38030	1.4.2.3.14300	599.090,00
87)	38059	1.4.2.3.14320	366,28
88)	38085	1.4.2.3.14300	54.227,97
89)	38090	1.4.2.3.14305	622.286,02
90)	38095	1.4.2.3.14305	237.382,47
91)	39050	1.4.2.3.14500	5.256.579,27
92)	39051	1.4.2.3.14500	24.377,06
93)	39185	1.4.2.3.14500	305.898,40
94)	39220	1.4.2.3.14500	7.453.519,02
95)	41102	1.4.3.3.15800	4.854.694,85
96)	41250	1.4.3.3.15800	1.928.702,58
97)	41360	1.4.3.3.15800	2.367.506,52
98)	41550	1.4.3.3.15800	309.874,14
99)	41570	1.4.3.3.15800	11.188,11
100)	41850	1.4.3.3.15820	516.456,90
101)	41870	1.4.3.3.15820	6.730.373,50
102)	41900	1.4.3.3.15820	103.000,00
103)	41995	1.4.3.3.15820	103.000,00
104)	43027	1.4.3.3.16000	4.336.305,58
105)	43219	1.4.3.3.16010	444.235,10
106)	43221	1.4.3.3.16010	4.051.222,42
107)	43260	1.4.3.3.16010	1.158.153,83
108)	43270	1.4.3.3.16010	35.601.533,01
109)	45172	1.4.3.3.16200	328.202,45
110)	45175	1.4.3.3.16200	2.865.220,91
111)	45180	1.4.3.3.16200	39.597,75
112)	45184	1.4.3.3.16200	48.105.867,55
113)	45190	1.4.3.3.16200	1.135.913,80
114)	45194	1.4.3.3.16200	5.124.155,19
115)	46115	1.4.3.3.16600	1.033.000,00
116)	46115	1.4.3.3.16600	645.571,12
117)	46125	1.4.3.3.16600	9.103.420,24
118)	47100	1.4.4.3.17400	123.823,49
119)	47105	1.4.4.3.17400	1.377.392,05
120)	47111	1.4.4.3.17400	722.424,00
121)	47114	1.4.4.3.17400	4.147.104,03

122)	48050	1.4.4.3.17450	2.457.345,00
123)	48100	1.4.4.3.17505	5.164.568,99
124)	48245	1.4.4.3.17530	119.660,80
125)	52550	1.5.1.3.19020	5.164.568,99
126)	57200	1.5.2.3.21000	21.323.539,59
127)	57680	1.5.2.3.21060	1.544.574,51
128)	57703	1.5.2.3.21060	1.544.574,51
129)	64400	1.5.1.3.19100	587.795,00
130)	65152	1.5.2.3.21080	28.541,04
131)	65317	1.5.2.3.21080	161.352,25
132)	65707	1.5.1.3.19050	4.772.061,77
133)	65712	1.5.2.3.21080	1.122.260,84
134)	65714	1.5.1.3.19050	769.004,34
135)	65770	1.5.1.3.19070	13.537.959,50
136)	68321	1.5.2.3.21060	6.870.742,90
137)	70545	1.6.5.3.27500	628.500,00
138)	70655	1.6.5.3.27500	76.554,38
139)	70678	1.6.5.3.27500	2.100.000,00
140)	70718	1.6.5.3.27520	15.462.117,12
141)	71572	1.6.5.3.27540	4.082.285,00
142)	73135	1.6.3.3.24510	2.488.640,11
143)	73140	1.6.3.3.24510	1.600.000,00
144)	75295	1.6.4.3.26500	1.243,26
145)	78569	1.4.2.3.14380	867.878,20
146)	78705	1.6.6.3.28500	2.911.216,97
147)	78708	1.6.6.3.28500	1.898.813,01
148)	78738	1.6.6.3.28500	89.513,79
149)	78780	1.6.6.3.28500	41.395,69.

2) Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 concernente **Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica** è il seguente:

«Art. 3 – Disposizioni in materia di finanza regionale

1. All'articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti: <21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

- impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del Bilancio 2004;
- impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente. 21-ter. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale».

## NOTE ALL'ART. 24

### Comma 1

1) Il testo dell'art. 34, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 concernente **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006** è il seguente:

«Art. 34 – Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione

1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), per l'esercizio 2004 è determinato in Euro 15.000.000,00, a valere sul Capitolo 51721 afferente alla UPB 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate, e viene utilizzato nell'ambito dei compiti relativi a:

- sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per la salute, in particolare nel campo dell'attività di informazione e comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle risorse umane Euro 9.240.000,00;

(omissis)».

### Comma 2

2) Il testo dell'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente **Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421** è il seguente:

«Art. 2 – Competenze regionali

1. Spettano alle Regioni e alle Province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

2. Spettano in particolare alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.

2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del Comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del Comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.

2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le

modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.

2-quater. Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di appositi organismi.

2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall'organismo di cui al comma 2-quater, ove costituito.

2-sexies. La Regione disciplina altresì:

- l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;
- i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis;
- la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;
- il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitolaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della Regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;
- l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;
- fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:
  - anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
  - contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione;
- le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della Legge 30 novembre 1998, n. 419.

2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le Regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18.

2-otties. Salvo quanto diversamente disposto, quando la Regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentito la Regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.».

## NOTA ALL'ART. 25

### Comma 1

1) La legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione.**

## NOTE ALL'ART. 26

### Comma 1

1) Il testo dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 concernente **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 5 – Gabinetto del Presidente della Giunta

1. Il Gabinetto del Presidente della Giunta è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente della Giunta regionale dallo Statuto e dalle leggi.

2. Il Gabinetto del Presidente è costituito dalle strutture preposte in particolare all'esercizio delle funzioni di supporto alla direzione delle attività politico-amministrative della Giunta, ai rapporti con gli organismi statali e sovranazionali, al coordinamento della programmazione e dell'utilizzo delle risorse comunitarie, nonché al coordinamento dell'attività di comunicazione istituzionale.

3. La direzione del Gabinetto del Presidente è affidata al Capo di Gabinetto.».

2) Il testo dell'art. 9, commi 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 concernente **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 9 – Personale delle strutture speciali

(omissis)

6. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4, lettera a)

corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate. Il trattamento economico accessorio è invece definito ai sensi del comma 7.

7. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle strutture speciali tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano congiuntamente i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il comparto e per l'area dirigenziale nonché della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente alla funzione assegnata. L'atto di nomina o di conferimento dell'incarico provvede anche al riconoscimento dell'emolumento spettante.

8. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato alle strutture speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.

9. All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, le nomine e gli incarichi dei componenti del Gabinetto, della struttura di controllo strategico e delle segreterie, sono prorogati per l'adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne fino al conferimento delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorso un mese dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto.

(omissis)».

Comma 2

3) Il testo dell'art.5 della legge regionale 26 novembre 2001, n.43 concernente **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è citato alla nota 1 del presente articolo.

Comma 5

4) Il testo dell'art.15 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9 concernente **Disposizioni in materia di forniture e servizi** è il seguente:

«Art. 15 – *Trattativa privata*

1. All'affidamento di forniture o di servizi mediante trattativa privata può procedersi, rispettivamente, nei casi previsti dalle lettere a), b), c) ed e) del comma 3 dell'art. 6 della Dir. 93/36 CEE e dalle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 3 dell'art. 11 della Dir. 92/50 CEE.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la mancanza di offerte appropriate si ha quando nessuna offerta presenti elementi tecnici, prestazionali, qualitativi ed economici essenziali a qualificarla come idonea per l'aggiudicazione ai sensi del capitolato speciale o della lettera di invito in relazione agli interessi perseguiti dall'amministrazione aggiudicatrice. L'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi è ammesso alle condizioni di cui alla lett. f) del comma 3 dell'art. 11 della Dir. 92/50 CEE anche qualora il primo appalto sia stato aggiudicato secondo le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 14 e alla lett. a) del comma 2 del medesimo articolo.

3. Il ricorso alla trattativa privata è inoltre consentito nel caso in cui l'impossibilità di espletare altre procedure di gara sia dovuta:

- all'urgenza di provvedere, determinata da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, anche in caso di necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio dei contraenti inadempienti;
- all'impossibilità di predeterminare le specifiche dell'appalto tramite un capitolato speciale, o di fissare preliminarmente un prezzo, purché la trattativa privata sia preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara.

4. Il ricorso alla trattativa privata è altresì ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto:

- locazioni di immobili che, a causa di particolari necessità, caratteristiche e destinazione, non possono essere affidate con altre procedure;
- le componenti ideativo-progettuali dei servizi di programmazione e pianificazione del territorio, editoriali, di informazione e promozione pubblicitaria, qualora tali componenti siano scindibili dalle attività strumentali e connesse, anche propedeutiche;
- forniture e servizi di importo non superiore a 100.000 Euro.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno comunque la facoltà di far precedere la trattativa privata dalla pubblicazione di un bando di gara e devono individuare i casi, fra quelli previsti dal presente articolo, nonché precisare le condizioni e le tipologie di beni e servizi che rendono necessaria tale pubblicazione.

6. Nei casi previsti dalla lett. a) del comma 3 e dalla lett. c) del comma 4 vengono interpellati almeno cinque soggetti, normalmente scelti tra gli iscritti all'elenco dei fornitori e con il criterio della rotazione; negli altri casi si può procedere senza interpellare alcun numero minimo di soggetti.

7. L'affidamento ad un partecipante che abbia offerto di eseguire forniture o servizi a condizioni o con soluzioni parzialmente migliorative rispetto a quelle richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può essere disposto dopo aver invitato anche gli altri partecipanti a fare un'offerta sull'oggetto come ridefinito.».

## NOTE ALL'ART. 27

Comma 1

1) La legge regionale 26 novembre 2001 concernente **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna**.

Comma 3

2) Il testo dell'art.1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 concernente **Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università** è il seguente:

«Art. 1 – *Finalità e obiettivi*

1. La presente legge adegua l'ordinamento della Regione Emilia-Romagna alla Legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), perseguendo il grado più elevato di valorizzazione delle autonomie e, al tempo stesso, di raccordo e armonia del sistema.

2. In particolare, persegue i seguenti obiettivi:

- adeguare l'ordinamento della Regione alle esigenze di adempimento delle funzioni che la Costituzione le riconosce in ambito europeo e internazionale;

- valorizzare l'autonomia degli Enti locali, con particolare riferimento a quella normativa chiarendone i rapporti con le fonti regionali;
- adeguare la disciplina della Conferenza Regione-Autonomie locali alla prospettiva della costituzione del Consiglio previsto dall'articolo 123, comma quarto della Costituzione;
- rafforzare gli strumenti di integrazione e concertazione tra diverse istituzioni e diverse politiche, al fine di offrire ai cittadini prestazioni e interventi organicamente coordinati;
- attuare i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizzando particolarmente le forme associative tra Comuni, tenendo conto delle specificità delle realtà montane, nonché considerando le peculiarità dell'Area metropolitana bolognese e del Circondario di Imola;
- favorire la cooperazione in ambito interregionale;
- superare i controlli preventivi di legittimità ed introdurre forme di comunicazione, supporto e monitoraggio condiviso tra Regione ed Enti locali;
- favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, l'innovazione e la trasparenza dell'attività normativa e amministrativa, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici;
- stabilire nuovi criteri di organizzazione regionale con particolare riferimento al sistema delle agenzie e alle nomine;
- prevedere uno stabile sistema di raccordo con le Università e stabilire criteri per la valutazione dei titoli universitari ai fini delle assunzioni nelle amministrazioni regionali e locali.».

## NOTA ALL'ART. 28

Commi 1, 2 e 3

1) Il testo dell'art. 4, commi 7 e 8, della Legge 6 febbraio 2004, n. 36 concernente **Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato** è il seguente:

«Art. 4 – *Rapporti con le Regioni e con gli Enti locali*

(omissis)

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti delle unità di personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle Tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle Tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si provvede nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque entro il limite di 9 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di Euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e, quanto a 3,24 milioni di Euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il trasferimento alle Regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

(omissis)».

## NOTA ALL'ART. 29

Comma 2

1) La legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 concernente **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4**.

## NOTA ALL'ART. 30

Comma 1

1) Il testo dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 concernente **Legge quadro in materia di lavori pubblici** è il seguente:

«Art. 18 – *Incentivi e spese per la progettazione*

1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'Amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le Amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del DLgs 14 agosto 1996, n. 494, e

agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontro il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le Regioni e le Province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i Comuni e le Province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai Comuni, Province e loro consorzi e dalle Regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

2-quater. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.»

### NOTA ALL'ART. 31

#### Comma 8

1) Il testo dell'art. 20 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concernente **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** è il seguente:

«Art. 20 – *Istituto sul trasporto e la logistica*

1. La Regione promuove la costituzione e sostiene il funzionamento di un istituto per lo studio e la formazione in materia di trasporto e logistica, anche attraverso la stipula di convenzioni con istituzioni già operanti nel settore. Per la realizzazione dell'istituto la Regione può partecipare ad accordi di programma con Ministero dei Trasporti, Università, enti di ricerca, nonché altri soggetti.

2. L'istituto realizza e promuove in particolare:

- lo studio dei fenomeni e delle problematiche relative alla mobilità dei passeggeri e delle merci e diffusione dei risultati;
- l'elaborazione di ricerche sui metodi per l'evoluzione ambientalmente ed economicamente sostenibile dei sistemi di mobilità;
- la formazione degli operatori che intervengono a tutti i livelli nel sistema dei trasporti e della logistica;
- le modalità di calcolo dei costi interni ed esterni della mobilità e le procedure per la valutazione dei costi e dei benefici di ogni ipotesi modale ed intermodale di mobilità per favorire il confronto tra diverse soluzioni.

3. Per il funzionamento dell'istituto e le sue attività la Regione può concedere contributi all'istituto medesimo. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e la rendicontazione dei contributi.»

### NOTE ALL'ART. 32

#### Comma 1

1) Il testo dell'art. 16, comma 5 ter, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concernente **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** è il seguente:

«Art. 16 – *Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio*

(omissis)

5-ter. Il contratto di servizio contiene clausole di riduzione del corrispettivo nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione del servizio da parte dell'esercente. L'esercente ha diritto allo scomputo degli importi che lo stesso dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborsi o indennizzi per la minore qualità o quantità dei servizi dallo stesso erogati. L'ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti fino al 30 per cento delle somme derivanti dalle effettive riduzioni di corrispettivo operate in base al presente comma.

(omissis)

#### Comma 2

2) Il testo dell'art. 45, comma 4, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concernente **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** è il seguente:

«Art. 45 – *Norme transitorie in materia di trasporto autofiltranviario*

(omissis)

4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 dei DLgs n. 422 del 1997, possono essere affidati direttamente dagli Enti locali proprietari, servizi autofiltranviari per un periodo che non superi il 31 dicembre 2003. Alla stessa data scade qualunque affidamento diretto in materia di servizi autofiltranviari. Laddove l'ente competente abbia pubblicato il bando della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi entro il 31 dicembre 2003, è consentita la prosecuzione dell'esercizio da parte dell'affidatario presente fino al momento dell'aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

(omissis)».

3) Il testo dell'art. 13, comma 6, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concernente **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** è il seguente:

«Art. 13 – *Affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale*

(omissis)

6. La scelta dei soggetti gestori dei servizi è effettuata di norma attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) del DLgs 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione della direttiva 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi).

(omissis)».

4) Il testo dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concernente **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** è il seguente:

«Art. 14 – *Subentro di impresa*

1. In caso di subentro di nuova impresa, tutto il personale in forza all'impresa

cessante al momento dell'indizione delle procedure concorsuali continua il rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Il trasferimento del personale dell'impresa cessante all'impresa subentrante è regolato, nel rispetto di quanto definito con le organizzazioni sindacali a norma dell'articolo 13, comma 6, secondo i principi dell'articolo 2112 del Codice civile, anche per quanto attiene all'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del subentro, altresì nel rispetto della normativa aziendale vigente relativa alla residenza nel bacino messo a gara per i lavoratori dipendenti alla data del subentro stesso.

(omissis)».

### NOTE ALL'ART. 33

#### Comma 1

1) Il testo dell'art. 164-bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 164-bis – *Programma triennale di intervento sulla rete viaria*

1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

- le modalità ed i criteri di riparto dei finanziamenti, nonché le percentuali degli stessi da destinare agli interventi di cui all'art. 167, comma 2, ivi compresa una quota adeguata per le opere di manutenzione straordinaria;
- gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale, nonché le priorità di realizzazione;
- l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

2. La Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili e degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle Province, predispone il programma, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.

3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.»

2) Il testo dell'art. 165 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 165 – *Accordi interregionali e interprovinciali*

1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre Regioni, conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del DLgs n. 122 del 1998. A tali accordi partecipano anche le Province territorialmente interessate.

2. Analoghi accordi sono altresì promossi dalla Regione al fine di assicurare caratteristiche funzionali, omogenee alle strade di interesse interregionale, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse regionale che riguardano più province, la Regione promuove specifici accordi con le Province territorialmente interessate aventi ad oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi obblighi.»

3) Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 concernente **Nuovo codice della strada** è il seguente:

«Art. 2 – *Definizione e classificazione delle strade*

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- Autostrade;
- Strade extraurbane principali;
- Strade extraurbane secondarie;
- Strade urbane di scorrimento;
- Strade urbane di quartiere;
- Strade locali;
- bis. Itinerari ciclopedonali.

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
  - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
  - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
  - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
  - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
  - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
  - bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.
4. È denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale

(autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:  
A Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le Regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le Regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.

9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamenti previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle Regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della Legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

## NOTE ALL'ART. 34

Commi 1, 2 e 3

1) Il testo dell'art. 162 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 162 – *Funzioni della Regione*

1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione, programmazione e al coordinamento della rete delle strade e autostrade di interesse regionale di cui all'art. 163.

2. La Regione in particolare provvede:

- alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano Regionale Integrato dei Trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale;
- alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui all'art. 164-bis, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione;
- al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;
- alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della Legge 19 ottobre 1998, n. 366.

3. La Regione esercita inoltre, in materia di autostrade di interesse regionale, le funzioni relative:

- alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione;
- alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui provvede mediante concessione;
- al controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al riassetto dei piani finanziari e all'applicazione delle tariffe, nonché alla stipula delle relative convenzioni.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 possono essere applicate anche per specifiche tratte di rete di interesse regionale non autostradale, da definire d'intesa con le Province nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali.»

Commi 4 e 5

2) Il testo dell'art. 163 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 163 – *Rete di interesse regionale*

1. Il Consiglio regionale, su proposta avanzata dalla Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, provvede alla individuazione e alla modifica della rete di interesse regionale.

2. Fino alla adozione della deliberazione del Consiglio regionale cui al comma 1,

per rete di interesse regionale si intende la grande rete e la "rete di base principale", così come definite dal Piano regionale Integrato dei Trasporti approvato con delibera consiliare n. 1322 del 22 dicembre 1999, ivi comprese le strade trasferite dallo Stato.»

Commi 6 e 7

3) Il testo dell'art. 164 bis, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 164 bis – *Programma triennale di intervento sulla rete viaria*

1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

- le modalità ed i criteri di riparto dei finanziamenti, nonché le percentuali degli stessi da destinare agli interventi di cui all'art. 167, comma 2, ivi compresa una quota adeguata per le opere di manutenzione straordinaria;
- gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale, nonché le priorità di realizzazione;
- l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

(omissis)».

Comma 8

4) Il testo dell'art. 165, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 165 – *Accordi interregionali e interprovinciali*

(omissis)

3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse regionale che riguardano più province, la Regione promuove specifici accordi con le Province territorialmente interessate aventi ad oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi obblighi».

Comma 9

5) La rubrica dell'articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 167 – *Fondo unico Regione-Province*

Comma 10

6) Il testo dell'art. 167, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 167 – *Fondo unico Regione-Province*

(omissis)

2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale relativi a:

- riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di intervento di cui all'art. 164-bis;
- manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;
- opere sul demanio provinciale di interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;
- studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;
- catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;
- creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico.

(omissis)».

Comma 11

7) Il testo dell'art. 167 ter della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 167 ter – *Spese di funzionamento*

1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale assegnato direttamente dallo Stato alle Province, la Giunta regionale assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità, una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla Regione dallo Stato per il personale non trasferito.»

## NOTA ALL'ART. 35

Comma 1

1) Il testo dell'art. 4, comma 7 bis, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 concernente **Ordinamento della professione di maestro di sci** è il seguente:

«Art. 4 – *Abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale*

(omissis)

7-bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente, per almeno uno degli ultimi cinque anni, delle squadre nazionali delle discipline alpine ed abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpico, sono esentati dall'obbligo della frequenza dei corsi di formazione di cui al presente articolo.»

## NOTE ALL'ART. 36

Comma 1

1) Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 concernente **Sviluppo regionale della società dell'informazione** è il seguente:

«Art. 16 – *Criteri organizzativi delle strutture regionali*

1. Le strutture amministrative e tecniche competenti per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge sono organizzate dalla Giunta regionale tenendo distinte dalla funzione di programmazione, sviluppo e coordinamento generali, incardinata nella Direzione generale competente.

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 concernente **Sviluppo regionale della società dell'informazione** è il seguente:

«Art. 19 – *Costituzione della struttura regionale di acquisto*

1. La promozione del sistema è affidata ad un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici e più in generale le disposizioni del presente capo sono affidate

ad un'agenzia regionale dotata di personalità giuridica, che il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a costituire ai sensi del Titolo IV, Capo I della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).  
(omissis)».

### NOTE ALL'ART. 37

#### Comma 1

1) Il testo dell'art.1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 concernente **Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria"** è il seguente:

#### «Art. 1 – Finalità

1. In considerazione dell'accertata necessità di prevenire gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella regione Emilia-Romagna è consentito nel corso delle stagioni ve-

natorie 2002-2003 e 2003-2004, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 2, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche secondo le disposizioni della presente legge».

#### Commi 2 e 3

2) Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 concernente **Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria"** è il seguente:

#### «Art. 2 – Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo

1. Il prelievo è consentito:

a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle specie Storno (*Sturnus vulgaris*), Passero (*Passer italiae*) e Passera mattugia (*Passer montanus*);

(omissis)

d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni e di dieci e cento capi complessivi di passerii;

e) dall'1 settembre al 31 gennaio, nelle giornate, negli orari e nelle forme consentiti per l'esercizio venatorio.».





## LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

**Edicola del Comunale** S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna  
**Libreria di Palazzo Monsignani** S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)  
**Libreria del professionista** – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini  
**Libreria Universitaria & Giuridica** – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì  
**Nuova Tipografia Delmaino** S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

**Libreria Bettini** S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena  
**Libreria Incontri** – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)  
**Libreria Feltrinelli** – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma  
**Edicola Libreria Cavalieri** – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

## MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

**Avvertenza** – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

**L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41 per 16 pagine o frazione di sedicesimo.**

**L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.**

**La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.**

*In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.*

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe Stampato su carta riciclata al cento per cento